

111

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 556 II Legislatura

" PROGRAMMA REGIONALE DI DIFESA ATTIVA DELLE
COLTURE AGRARIE "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 20/6/1978.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

SCHEMA DI D.D.L.

PROGRAMMA REGIONALE DI DIFESA ATTIVA DELLE COLTURE

AGRARIE

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

L'Agricoltura Pugliese subisce annualmente per avversità un danno alla produzione lorda vendibile che si aggira mediamente intorno ai 300 miliardi di lire.

Recuperare gran parte di questo valore annuo che va distrutto per le avverse condizioni meteoriche e per gli attacchi parassitari alle colture, rappresenta una grossa operazione economica e una esigenza per il mondo agricolo. Basti pensare al fatto che le previsioni del "Piano Agricolo Alimentare" prevedono aumenti medi annui della produzione agricola del 2-3% mentre i danni provocati soltanto dall'avverso andamento climatico sono del 15% circa della produzione.

L'attività finora svolta a difesa delle colture agrarie è stata lodevole ma è risultata inadeguata in quanto al problema si dava una impostazione troppo settoriale e preoccupata di trovare le medicine atte a ridurre i danni senza guardare il fenomeno delle avversità nel suo complesso.

L'importanza del problema esige una impostazione non episodica ma organica e dotata di un respiro programmatico nella quale si coordinino le iniziative di studio valide sul piano tecnico scientifico e le attività da adottarsi sul piano operativo.

Dalle predette esigenze nasce il presente disegno di legge che si propone l'attuazione in Puglia di un programma di difesa attiva delle colture a mezzo dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive operanti sul territorio regionale in quanto riconosciuti a norma della legge 25/5/1970, n. 364.

Lo schema del d.d.l. è formato da nove articoli:

Gli articoli 1 e 2 enunciano le finalità della legge e i contenuti del programma di difesa attiva delle colture agrarie.

L'articolo 3 demanda alla Giunta regionale la individuazione in concreto delle azioni da attuare mentre resta di competenza del Consiglio regionale l'approvazione del "piano pluriennale".

L'articolo 4 individua in una apposita Commissione tecnica lo strumento specializzato del quale deve avvalersi il Governo regionale per la predisposizione del piano di difesa.

L'articolo 5 affida ai Consorzi di difesa operanti in Puglia e riconosciuti a norma della legge 25/5/1970, n. 364, la realizzazione delle iniziative ricomprese nel piano di difesa.

L'articolo 6 demanda alla Giunta regionale la vigilanza sull'attuazione del programma avvalendosi dell'Assessore Regionale all'Agricoltura e come struttura tecnica dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante Ufficio della Regione.

Gli articoli 7-8 e 9 trattano, infine, gli aspetti finanziari e di bilancio.

REGIONE PUGLIA

Articolo 1

La Regione Puglia attua un programma di difesa attiva delle colture su tutto il territorio regionale.

REGIONE PUGLIA

Articolo 2

Il programma di cui all'articolo 1 si propone:

- a) l'assistenza tecnico agraria in materia di difesa delle colture;
- b) la realizzazione di un piano agro-meteorologico attraverso una estesa e razionale organizzazione per la conoscenza e la prevenzione delle calamità meteorologiche con particolare riferimento al gelo, brina, grandine;
- c) la sperimentazione e l'esecuzione delle operazioni di difesa delle colture dal gelo, brina, grandine e dalle altre avversità meteoriche e dai parassiti vegetali ed animali anche mediante impiego di mezzi aerei.

Il programma si realizza mediante lo studio e l'analisi dei fenomeni atmosferici e dei cicli biologici dei parassiti, l'informazione ai produttori agricoli dei risultati degli studi e delle analisi, la identificazione e l'esecuzione degli interventi, la verifica e la divulgazione dei risultati nonché la preparazione professionale ed ogni altra forma di assistenza tecnico-agraria utile per i fini di cui al presente articolo.

REGIONE PUGLIA

Articolo 3

La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale, un piano triennale di difesa attiva che prevede:

- a) un programma di attività da svolgere in tre anni;
- b) la ripartizione annuale degli interventi sulla base delle proposte formulate dall'apposita Commissione di cui al successivo articolo 4.

Allo scadere di ogni anno la Giunta regionale aggiorna, ove occorre, il piano sulla base delle proposte formulate dalla predetta Commissione.

Prima della scadenza del piano triennale e comunque entro il mese di settembre dell'anno di scadenza è predisposto con gli stessi criteri un nuovo piano di interventi per i periodi successivi da approvarsi dal Consiglio regionale.

REGIONE PUGLIA

Articolo 4

Per la predisposizione del piano triennale, la sua verifica e l'eventuale aggiornamento è costituita una Commissione presieduta dall'Assessore all'Agricoltura o da un suo delegato e composta da:

- 1) il Coordinatore del Settore Agricoltura;
- 2) il Dirigente dell'Osservatorio Fitopatologico della Puglia;
- 3) i Dirigenti degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;
- 4) il Direttore dell'Istituto Sperimentazione e Ricerca dell'Università di Bari;
- 5) un esperto qualificato di meteorologia appartenente ad Enti scientifici;
- 6) cinque rappresentanti dei Consorzi di difesa pugliesi;
- 7) tre rappresentanti dei produttori agricoli, nominati dalla Giunta regionale su designazione delle organizzazioni agricoli maggiormente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai lavori della Commissione possono essere invitati dall'Assessore all'Agricoltura tecnici di enti e di istituti.

La Commissione è insediata, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai membri della Commissione non appartenenti ai ruoli regionali vengono rimborsate le spese per la partecipazione alle sedute e un gettone di presenza nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

REGIONE PUGLIA

Articolo 5

La realizzazione delle attività previste dalla presente legge e la gestione delle infrastrutture che saranno acquisite per l'attuazione delle iniziative è affidata ai Consorzi di difesa delle produzioni intensive costituite ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 2/5/1970, n. 364.

REGIONE PUGLIA

Articolo 6

La vigilanza sull'attuazione del programma è di competenza della Giunta regionale che la esercita avvalendosi dell'Assessore Regionale all'Agricoltura e come struttura tecnica, dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante.

REGIONE PUGLIA

Articolo 7

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni fino all'80% della spesa prevista nei programmi annuali predisposti dalla Commissione di cui al precedente articolo 4 nonchè degli oneri sostenuti dai Consorzi di difesa per le spese generali e di personale addetto alla realizzazione del programma.

L'erogazione della spesa residua del costo effettivo globale ha luogo entro 90 giorni successivi alla data di presentazione del relativo consuntivo da parte di ciascun Consorzio di difesa.

REGIONE PUGLIA

Articolo 8

Per il conseguimento degli scopi previsti dalla presente legge viene fissato una spesa di £.

alla quale si farà fronte con gli stanziamenti recati dal bilancio pluriennale 1978 - 1980 per il settore agricoltura destinati al finanziamento di programmi per la formulazione di piani di sviluppo in agricoltura.

La Giunta potrà assumere obbligazioni nell'ambito della somma globale autorizzata anche al di là della quota di competenza del singolo esercizio, purchè i pagamenti, da frazionarsi nel triennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

La quota di spesa che fa carico al bilancio per l'esercizio 1978 è di £.

La determinazione delle ulteriori tranches annuali sarà effettuato in sede di formazione dei bilanci per gli esercizi 1979-1980.

REGIONE PUGLIA

Articolo 9

Al bilancio di previsione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 352 - "Finanziamento ai sensi dell'articolo 7, lettere a), b) e c) della legge 2/5- /1976, numero 183" £.

In aumento

Capitolo di nuova istituzione

"Spesa per la realizzazione di un programma di difesa attiva delle colture agrarie" £.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 23.6.78